

Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

DETERMINA COMMISSARIALE (assunta dal Commissario ad acta)

N. 39 del 12 Dicembre 2017

OGGETTO: Agglomerato industriale di Aragona-Favara. Proroga validità del diritto di superficie e vendita del lotto industriale denominato n. 19/A a favore della ditta "Med Cart Galvano srl" con sede in Raffadali, c/da Buagimi n. 88.

VISTI:

- la L.R. 17/05/2016 n.8 art. 19;
- la L.R. 12/01/2012 n.8;
- per quanto applicabile, la L.R. n. 1/84, vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 8/12;
- il D.A. n. 2512 del 08/09/2012 con il quale l'Ing. Salvatore Callari Dirigente del Consorzio ASI di Agrigento, è stato nominato Commissario ad Acta del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione, come modificato e prorogato con D.A. n.2872 del 06/10/2016;
- Il regolamento di assegnazione lotti approvato con delibera di C.D. n. 18 del 06/08/2007;

VISTA la nota pec del 01 dicembre 2017 assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 1402 del 04 dicembre 2017, con la quale la società Med. Cart. Galvano srl ha chiesto la vendita del suddetto lotto industriale denominato n. 19/A nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara;

VISTA la relazione istruttoria trasmessa con nota prot. n.1415 del 06/12/2017;

VISTA la delibera n. 100 del 21/12/2002 con la quale il Comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della L.R. n.1/84, ha deliberato di procedere alla costituzione del diritto di superficie e/o alla vendita, in favore delle ditte assegnatarie di lotti industriali, dando mandato, nella qualità, al Presidente o in sua assenza il Vice Presidente di intervenire alla stipula degli atti pubblici di costituzione del diritto di superficie e/o di vendita, il tutto previa determinazione del dirigente responsabile del servizio per l'esatta individuazione del lotto e del prezzo di cessione e, inoltre, previo accertamento della congruità della superficie oggetto di cessione in relazione alle dimensioni dell'opificio da realizzare e/o già realizzato, sulla base delle norme di attuazione del vigente PRG del Consorzio;

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria ,1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843
Codice IPA fattura elettronica:
UFZCQQ

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: liquidazione.asi.ag@gmail.com
PEC: asiagrigento@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Pag. 1 di 7

Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Agrigento n. 18 del 06/08/07 con la quale è stato approvato il regolamento per l'assegnazione dei lotti industriali in cui sono riportate tutte le condizioni di assegnazione;

VISTO l'art. 19 della L.R. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8;

VISTO l'atto di costituzione del diritto di superficie sul lotto 19/A stipulato, in favore della società Med Cart Galvano srl, in data 03 novembre 2016, notaio Antonino Pusateri (rep. n. 137.379, racc. n. 39.486 e registrato ad Agrigento il 02/12/2016 al n. 5935/1T), con validità di mesi 12 decorrenti dalla data della stipula, eventualmente rinnovabili su richiesta della stessa ditta beneficiaria;

VISTA richiesta di proroga della validità del citato atto di diritto di superficie prodotta dalla società Med Cart Galvano srl con nota pec del 02 novembre 2017 ed assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 1270 del 06 novembre 2017;

RITENUTO opportuno, per quanto in premessa, autorizzare la proroga della validità dell'atto di diritto di superficie stipulato in data 03 novembre 2016, notaio Antonino Pusateri (rep. n. 137.379, racc. n. 39.486 e registrato ad Agrigento il 02/12/2016 al n. 5935/1T).

RITENUTO opportuno, altresì, procedere alla vendita del lotto denominato n. 19/A nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara, in favore della società Med Cart Galvano srl;

RITENUTA la propria competenza, in forza del D.A. n. 2872 del 06 ottobre 2016;

DETERMINA

1. AUTORIZZARE la proroga della validità dell'atto di diritto di superficie stipulato in data 03 novembre 2016, notaio Antonino Pusateri (rep. n. 137.379, racc. n. 39.486 e registrato ad Agrigento il 02/12/2016 al n. 5935/1T. di ulteriori mesi dodici e, pertanto, fino al 03 novembre 2018;
2. PROCEDERE, altresì, alla vendita del lotto industriale denominato n. 19/A nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara in favore della ditta Med. Cart. Galvano srl con sede in Raffadali, c/da Buagimi n. 88, p.iva n. 02747330849, sulla base della bozza dell'atto di vendita di cui alla delibera del comitato direttivo n. 20 del 06/08/07 - e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui agli articoli 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria ,1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843
Codice IPA fattura elettronica:
UFZCQQ

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: liquidazione.asi.ag@gmail.com
PEC: asiagrigento@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Pag. 2 di 7

Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

e 24 del regolamento di assegnazione lotti, approvato con delibera del comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento n. 18 del 06/08/2007 che allegati alla presente determinazione fanno parte integrante e sostanziale;

3. DARE ATTO che il suddetto lotto industriale n. 19/A risulta individuato catastalmente al comune censuario di Aragona, foglio di mappa n. 87 particelle n. 679 e n. 682, per un'estensione catastale complessiva di mq 6.230,00;
4. DARE ATTO, altresì, che con decreto dell'Assessore regionale all'Industria n. 055/Gab del 30/04/09, applicabile a tutte le assegnazioni di terreni discendenti da graduatorie approvate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto, il prezzo di vendita dei lotti industriali per la provincia di Agrigento è stato fissato in euro 8,00 mq, oltre IVA;
5. DETERMINARE, pertanto, il prezzo di vendita del citato lotto industriale n. 19/A esteso catastalmente mq 6.230,00, in euro 49.840,00 oltre IVA;
6. STABILIRE pertanto che, detratta la somma di euro 24.920,00 IVA esclusa, già versata a titolo di acconto al Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione all'atto della sottoscrizione del diritto di superficie, in sede di stipula dell'atto pubblico di vendita la società Med. Cart. Galvano srl dovrà versare la restante somma di euro 24.920,00 oltre IVA al 22% per € 5.482,40 e quindi complessivamente 30.402,40 IVA compresa;
7. STABILIRE inoltre che, in sede di stipula del rogito di vendita, la società Med. Cart. Galvano srl dovrà prendere atto e dichiarare: *"di avere ben note le condizioni di fatto e di diritto in cui l'area assegnata si trova e di essere consapevole del fatto che, allo stato, il Consorzio non è in condizioni di erogare i servizi previsti (depurazione e quant'altro) e che la mancanza di tali servizi, anche in futuro dopo l'avvio della produzione, non potrà costituire causa e motivo per richiesta di risarcimento per danno emergente o lucro cessante e di assumersi ogni onere, anche finanziario, in merito all'eventuale spostamento di reti tecnologiche che dovessero attraversare il lotto oggetto di cessione e/o di quant'altro dovesse trovarsi all'interno dell'area medesima, compreso eventuali oggetti inutilizzabili ivi abbandonati"*;



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

8. STABILIRE, infine, che un'eventuale acquisizione di informativa antimafia di natura ostativa, costituisce clausola risolutiva inappellabile dell'atto di vendita del lotto industriale denominato n. 19/A nell'agglomerato di Aragona-Favara, in danno della società Med. Cart. Galvano srl;
9. Trasmettere alla società Med. Cart. Galvano srl la presente determinazione.

Il Commissario ad Acta
Ing. Salvatore Callari

Firmato digitalmente da

Salvatore Callari

CN = Callari Salvatore

O = non presente

C = IT



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

Allegato alla Determinazione Commissariale n. del .

NUOVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE LOTTI

(Approvato con Delibera di C.D. N° 18 del 06 /08/2007)

OMISSIS

ART. 17

Negli atti pubblici di costituzione del diritto di superficie e negli atti di vendita dei lotti, da stipularsi previa proposta del dirigente responsabile del servizio per l'esatta individuazione del lotto e del prezzo di cessione e, inoltre, previo accertamento della congruità della superficie oggetto di cessione in relazione alle dimensioni dell'opificio da realizzare e/o già realizzato, sulla base delle norme di attuazione del PRG del Consorzio vigenti al momento della stipula, dovrà essere previsto l'impegno della ditta acquirente:

- a. a realizzare nel lotto assegnato l'attività produttiva indicata nella richiesta di assegnazione, secondo il progetto predisposto dalla ditta medesima e secondo la concessione edilizia rilasciata dal comune competente. Qualora in qualsiasi momento venga constatata dal Consorzio una utilizzazione di detto lotto inferiore a quella stabilita dal progetto dell'insediamento già approvato, il Consorzio avrà diritto di ottenere in retrocessione, a suo insindacabile giudizio, in tutto od in parte, ed allo stesso prezzo di vendita, la superficie non utilizzata, salvo la facoltà del Consorzio di assegnare alla Ditta, prima dell'inizio dei lavori, altro lotto di minore estensione; rimane salva la piena facoltà della ditta assegnataria di cambiare in qualsiasi momento, previa apposita comunicazione al Consorzio che in materia dovrà rilasciare regolare nulla osta, l'attività produttiva indicata nella richiesta di assegnazione;
- b. a realizzare le opere di recinzione del lotto che dovranno essere particolarmente curate con esclusione di opere in muratura continua e chiusa sui fronti stradali;
- c. al rispetto totale ed assoluto, in ogni fase della vita dello stabilimento, di tutte, nessuna esclusa, le disposizioni (comunitarie, statali, regionali, provinciali, locali e consortili) di legge, di regolamenti, di circolari e normative specifiche di settore vigenti e comunque applicabili, inerenti e connesse con le fasi predette; ciò con particolare riguardo al rispetto delle leggi sulla lotta all'inquinamento e la tutela dell'ambiente, che regolano e prescrivono le caratteristiche dei reflui e delle emissioni, prima del loro scarico nelle infrastrutture di smaltimento consortile e/o nell'ambiente (acque reflue, rifiuti solidi, vapori, gas e fumi);
- d. a provvedere alle opere di smaltimento delle acque bianche e nere nelle reti fognanti consortili, loro trattamento depurativo preliminare a norma di legge, se occorrente e prescritto, con riferimento ad una eventuale fase iniziale e/o transitoria, di attivazione parziale delle infrastrutture consortili e anche alle eventuali particolari caratteristiche inquinanti dei reflui dello stabilimento;
- e. a riconosce al Consorzio, senza ricorso ad atto coattivo, il diritto di stabilire, in futuro, nel sottosuolo e nello spazio aereo del terreno assegnato, limitatamente alle aree non coperte da edifici, impianti, condutture per elettrodotti, acquedotti, fognature, metanodotti e quant'altro necessario per il migliore funzionamento dell'agglomerato. La costituzione di dette servitù non costituisce per la ditta assegnataria diritto per una eventuale richiesta di indennità o altro;
- f. a dare comunicazione scritta al Consorzio della data di inizio e fine lavori, nonché di quella di inizio dell'attività produttiva che dovrà avvenire entro due anni dalla data di stipula dell'atto di vendita e quindi dell'uso delle infrastrutture e dei servizi consortili;
- g. a riconosce espressamente al Consorzio il diritto di procedere in qualsiasi momento, tanto nella fase di costruzione dell'insediamento industriale quanto nella fase di attivazione produttiva dello stesso, agli opportuni controlli, ispezioni e verifiche, ciò al fine di verificare il rispetto delle condizioni per la fruizione del lotto, ivi compreso il raggiungimento, nell'anno solare successivo a quello di entrata in funzione del programma, del livello occupazionale dichiarato; a questo scopo la Ditta acquirente si impegna, altresì, a consentire ai funzionari del Consorzio, di ciò incaricati, il libero accesso ai cantieri di lavoro e di produzione senza che essa possa opporvisi in alcun modo e per alcuna ragione; Qualora occorra assicurare il segreto commerciale o industriale



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

sulla consistenza e sullo stato di avanzamento dei lavori, il Consorzio prenderà, d'intesa con la ditta assegnataria, le opportune precauzioni al riguardo;

- h. a fornire, su richiesta del Consorzio, le informazioni statistiche riguardanti il complesso industriale al fine della verifica della costante destinazione industriale, artigianale o commerciale del complesso; qualora si tratta di dati sui quali l'acquirente ritiene doversi mantenere la massima riservatezza, il Consorzio si intenderà impegnato in tal senso;
- i. ad usufruire, per le necessità dello stabilimento, delle infrastrutture viarie realizzate dal Consorzio ASI, e dei servizi generali, assoggettandoli al pagamento delle relative tariffe che saranno dallo stesso Consorzio ASI fissate al momento dell'attivazione produttiva e durante questa ed all'osservanza dei regolamenti che saranno predisposti dal Consorzio ASI, anche in relazione all'esercizio dell'attività produttiva;
- j. a non scaricare nelle aree dell'Agglomerato Industriale materiali solidi di rifiuto provenienti dalla costruzione dello stabilimento nonché quelli provenienti dalla costruzione in genere.

ART. 18

Negli atti pubblici di costituzione del diritto di superficie e negli atti di vendita dei lotti, la ditta acquirente deve prendere atto ed accettare che in caso di mancata realizzazione entro i termini di validità della concessione edilizia dell'attività produttiva programmata o in caso di mancato avvio entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, si procederà alla revoca e l'area ceduta tornerà nella piena disponibilità del Consorzio ASI, ivi comprese tutte le eventuali accessioni, mobili ed immobili, senza che la società abbia nulla a pretendere a titolo di indennità o rimborsi.

La revoca della concessione del diritto di superficie o della vendita, sarà disposta dal Comitato direttivo del Consorzio. Nella sola ipotesi di revoca della vendita, con la medesima delibera di revoca del Comitato Direttivo sarà anche disposta la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 % (settantacinque %) del prezzo complessivo del lotto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.23 comma 9 della l.r. 4/1/1984 n.1, la delibera di revoca sarà pubblicata a cura del Consorzio ASI presso la Conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dell'atto di costituzione del diritto di superficie o di quello di vendita del lotto revocato.

La riconsegna dell'area al Consorzio ASI, dovrà essere effettuata non appena quest'ultimo avrà perfezionato le procedure di revoca di cui sopra.

Rimane salva la piena facoltà del Consorzio ASI di ogni diversa determinazione in ordine al riutilizzo dell'area e delle opere in essa eventualmente eseguite, tenuto conto della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della revoca di cui sopra.

Nel caso in cui venga disposta la riduzione ad pristinum e la ditta acquirente non vi abbia provveduto, in sostituzione di essa potrà provvedere il Consorzio ASI trattenendo l'importo delle relative spese sulla quota del prezzo di vendita da restituire, salvo il recupero dell'eventuale differenza. Qualora il Consorzio ASI ritenga più utile e produttore, a suo insindacabile giudizio, di non dover disporre la riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà del Consorzio medesimo in virtù di accessione, senza alcun diritto per l'acquirente e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, né al rimborso delle spese sostenute per la costruzione, né ad alcun corrispettivo del valore che l'immobile avesse acquisto in dipendenza della costruzione medesima.

ART. 19

Negli atti pubblici di cessione del diritto di superficie e negli atti di vendita dei lotti dovrà essere previsto l'impegno da parte del Consorzio:

- a garantire la proprietà e il possesso delle aree nonché la loro libertà da ipoteche o da altri vincoli;
- a fornire alla società acquirente i servizi di fognatura e di depurazione, non appena si sarà raggiunta una fase di attivazione produttiva tale da consentire una regolare messa in esercizio dei relativi impianti nonché, compatibilmente con la disponibilità idrica dell'agglomerato, idonei quantitativi di acqua potabile e acqua per usi industriali rapportati al fabbisogno dello stabilimento.

ART. 20

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria ,1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843
Codice IPA fattura elettronica:
UFZCQQ

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: liquidazione.asi.ag@gmail.com
PEC: asiagrigento@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

Nei casi in cui non sia stato ancora sottoscritto l'atto di costituzione del diritto di superficie o l'atto pubblico di vendita non è ammessa, in nessun caso, il subentro della richiesta e/o la cessione, e/o il conferimento ad altra società della titolarità della delibera di assegnazione definitiva o di disponibilità all'assegnazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indistintamente a tutti i soggetti assegnatari di lotti industriali, artigianali e commerciali, compresi anche quelli che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano già avuto deliberata l'assegnazione definitiva e/o la disponibilità all'assegnazione.

ART. 21

Nei casi in cui, successivamente alla sottoscrizione dell'atto di costituzione del diritto di superficie o dell'atto di vendita del lotto, al soggetto assegnatario ne subentri un altro a seguito di cessione, fusione, conferimento, fitto di azienda o di ramo di azienda, l'originario soggetto assegnatario del lotto deve preventivamente comunicare al Consorzio ASI la volontà di cedere a terzi il lotto assegnato.

Contemporaneamente il nuovo soggetto subentrante, oltre a presentare la documentazione prevista dall'articolo 5, con esclusione di quella di cui al punto 3 nella sola ipotesi di mantenimento e conferma dell'originaria idea imprenditoriale, deve richiedere di subentrare nella titolarità del lotto.

Il dirigente preposto al servizio verifica con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina l'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo propone al Comitato Direttivo per l'approvazione definitiva.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indistintamente a tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano già sottoscritto atto di diritto di superficie o atto pubblico di vendita e che abbiano già realizzato almeno il 35% delle opere edili previste in progetto.

ART. 22

Le spese consequenziali alla stipula della costituzione del diritto di superficie e dell'atto pubblico di vendita, comprese quelle di registrazione, trascrizione, volturazione e quant'altro necessario e richiesto sono poste a carico della ditta acquirente.

ART. 23

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le ditte assegnatarie che alla data di approvazione della presente proposta non hanno ancora sottoscritto l'atto di costituzione del diritto di superficie e inoltre alle domande presentate antecedentemente a tale data ma non positivamente istruite per carenza di documentazione.

ART. 24

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa pieno riferimento alle norme che regolano la materia (Statuto Consortile, Codice Civile ecc.) e in particolare alle prevalenti disposizioni della legge regionale 4 gennaio 1984 n.1 e successive modifiche e integrazioni.



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

Agrigento, 06/12/2017.

Prot. n. 1415/2017.

Oggetto: Agglomerato industriale di Aragona-Favara. Vendita del lotto industriale 19/A di mq 6.230 a favore della ditta "Med. Cart. Galvano srl" con sede in Raffadali, c/da Buagimi n. 88/A.

Al Commissario ad Acta
Ing. Salvatore Callari
SEDE

Con riferimento all'oggetto, premesso che:

1. con determinazione del Direttore Generale IRSAP n. 109/AG del 17/09/2015 è stata approvata la graduatoria relativa al bimestre luglio-agosto 2015, delle ditte richiedenti l'assegnazione di un lotto industriale/artigianale nell'agglomerato di Aragona-Favara, nella quale è stata utilmente inserita in graduatoria la società "Med. Cart. Galvano srl" richiedente un lotto di mq. 5.000 circa da utilizzare per la realizzazione e gestione di un opificio per la produzione di imballaggi in cartone per alimenti;
2. con determinazione del Direttore Generale IRSAP n. 119/AG del 19/10/2015, è stato individuato catastalmente ed assegnato alla società "Med. Cart. Galvano srl" il lotto industriale 19 (foglio n. 87 del comune di Aragona, particella n. 13) da frazionarsi a cura e spese della ditta fino alla concorrenza della superficie assegnata;
3. a seguito dei rilievi eccepiti dallo SUAP del comune di Aragona (nota prot. 11160 del 30/06/2016) inerenti l'accesso al lotto, la ditta ha chiesto il cambio della parte del lotto n. 19 assegnata ottenendo il nulla osta IRSAP con nota prot. 29132/2016 del 26/07/2016;
4. a seguito di ulteriore frazionamento a cura e spese della ditta assegnataria, il lotto n. 19/A definitivamente assegnato alla ditta "Med. Cart. Galvano srl" risulta pertanto individuato catastalmente al comune censuario di Aragona foglio n. 87 particelle nn. 679 e 682 per un'estensione catastale complessiva di mq 6.230;
5. con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico IRSAP di Agrigento n. 3 del 03/08/2016 è stato rilasciato nulla osta di competenza sul progetto dell'opificio;
6. In data 03/11/2016 è stato stipulato apposito atto di costituzione del diritto di superficie in Agrigento, Notaio Antonino Pusateri (rep. n. 137.379 racc. n. 39.486, registrato ad Agrigento il 02/12/2016 al n. 5935/IT);



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione

(art. 19 L.R. 17/05/2016 n. 8)

7. con nota pec del 02/11/2017 assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 1270 del 06/11/2017 la Med. Cart. Galvano srl ha chiesto la proroga della validità del diritto di superficie alla sul lotto n. 19/A per ulteriore mesi 12;
8. con nota del 01/12/2017 assunta al protocollo dell'Ufficio al n.1402 del 04/01/2017 la Med. Cart. Galvano srl ha chiesto l'autorizzazione alla stipula dell'atto di vendita del lotto n. 19/A;
9. ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento lotti, per la fattispecie in questione occorre verificare, fra l'altro, che siano già state realizzate almeno portanti verticali dell'opificio in progetto;

Tutto ciò premesso, dal sopralluogo effettuato in data 06/12/2017, è stato possibile verificare che la ditta Med. Cart. Galvano srl ha già realizzato e messo in opera, sul lotto n. 19/A, le seguenti opere:

- Opere di fondazione;
- Strutture portanti verticali dell'opificio in c.a.p.;
- Travi in c.a.p. e parte del tompagno esterno dell'opificio in pannelli prefabbricati;
- Muro di recinzione lotto in c.a.

Per quanto sopra si ritiene, ove condiviso, potersi procedere all'autorizzazione di proroga del diritto di superficie per ulteriori mesi 12 e, quindi, alla vendita del lotto industriale n. 19/A in favore della Med. Cart. Galvano srl, secondo le previsioni della L.R. 1/84, della L.R. n. 8/2012 e smi e del vigente regolamento di assegnazione lotti approvato con delibera di C.D. n. 18 del 06/08/2007.

Il Funzionario Direttivo
(arch. Luigi Traversa)

